



# **CITTA' DI RONCADE**

Provincia di Treviso

Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV)

Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-840597 e-mail: [info@comune.roncade.tv.it](mailto:info@comune.roncade.tv.it)

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI MINIALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE IN EMERGENZA ABITATIVA**

**Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 57 del 28.12.2013**

## **Art. 1: Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. n. 241 del 07.08.1990, disciplina la concessione in godimento, in via eccezionale e temporanea, dei tre minialloggi di proprietà comunale siti in Roncade – Via Vecellio, nell'ambito del servizio di assistenza sociale a favore di situazioni di emergenza abitativa.

2. I suindicati minialloggi sono destinati esclusivamente alla predetta finalità socio-assistenziale e, pertanto, costituiscono patrimonio indisponibile del Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 826 del c.c.

3. Ciascuno dei tre minialloggi, considerata la superficie, può ospitare una sola persona. Attesa la particolare funzione socio-assistenziale degli stessi, in deroga a quanto sopra, è possibile concederli in uso temporaneo al massimo a due persone per il tempo strettamente commisurato allo stato di bisogno, previa acquisizione caso per caso del parere necessario e vincolante del Settore Tecnico comunale.

## **Art. 2: Definizione di emergenza abitativa**

1. Ai fini del presente Regolamento l'emergenza abitativa è una condizione di grave disagio economico-sociale, comportante la mancanza di disponibilità di una sistemazione alloggiativa anche provvisoria, derivante da una situazione contingibile e urgente.
2. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui disciplinate, coloro che si vengano a trovare in una o più delle seguenti condizioni:
  - a. provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
  - b. provvedimento di sfratto esecutivo per morosità. Si precisa che lo sfratto esecutivo per morosità è considerato condizione di emergenza abitativa in caso di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed economica, con esclusione di sfratti plurimi consecutivi;
  - c. altro provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio;
  - d. ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità personale, o per inagibilità dell'alloggio occupato;
  - e. altre gravi cause sociali e/o sanitarie accertate dai servizi sociali e/o specialistici.

## **Art. 3: Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina:
  - a. le modalità di accesso e di presa in carico delle situazioni di emergenza abitativa così come definite dal precedente articolo 2, nonché le procedure amministrative;
  - b. la valutazione dei requisiti che attestino la situazione di emergenza abitativa così come previsto dall'art 5;
  - c. la concessione del godimento dei minialloggi di proprietà comunale;
  - d. la gestione e la determinazione della compartecipazione da parte degli assegnatari alle spese di funzionamento e mantenimento dei minialloggi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

## **Art. 4: Presentazione delle domande e concessione**

1. La domanda di accesso va redatta su modulo reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali o sul sito istituzionale del Comune. Il Servizio redigerà una relazione conformemente a quanto previsto nel successivo articolo 5 e comprensivo di punteggio attribuito secondo la tabella approvata dalla Giunta comunale ai sensi del successivo art. 12.

2. La concessione dei minialloggi è deliberata dalla Giunta previa proposta del competente Ufficio comunale corredata dalla relazione del Servizio Sociale.

#### **Art. 5: Requisiti per l'accesso al beneficio**

1. Per i singoli soggetti o nuclei familiari in carico ai servizi sociali, che rientrino in situazioni di emergenza abitativa nell'ambito del territorio comunale, l'Ufficio Servizi Sociali redigerà apposita relazione che evidenzia le condizioni che hanno portato allo stato di "emergenza", corredata da ogni elemento oggettivo e documentato utile a rilevare interventi sociali mirati determinanti per il reinserimento sociale ed il recupero dell'autonomia dei soggetti destinatari.
2. Inoltre, possono presentare autonomamente domanda per la concessione del godimento dei minialloggi i soggetti che versino nelle condizioni previste negli articoli precedenti. Anche in tali casi, l'Ufficio Servizi Sociali dovrà redigere apposita relazione che indichi le condizioni sociali, socio - sanitarie e sanitarie che concretizzano lo stato di "emergenza abitativa".
3. Gli ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio sono i seguenti, i quali dovranno altresì essere dichiarati nella domanda da parte dell'interessato:
  - a. residenza nel Comune di Roncade da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda stessa;
  - b. possedere un ISEE in corso di validità non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta comunale, il quale in sede di prima applicazione viene stabilito corrispondere alla cifra di 12.000,00 Euro;
  - c. non titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ubicati in qualsiasi località che consentano la disponibilità effettiva di un alloggio;
  - d. assenza di familiari in linea retta che possano effettuare interventi atti al superamento della situazione di emergenza abitativa rappresentata dal richiedente.
4. Dei requisiti di natura reddituale e patrimoniale, ivi compresa la titolarità di pensioni sociali, rendite Inail o redditi non soggetti ai fini Irpef, va comprovata la sussistenza allegando alla domanda la necessaria documentazione.
5. Ai fini della valutazione della domanda di concessione, costituiscono titoli preferenziali e vanno dichiarati nella domanda:
  - a. soggetto affetto da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, superiore a 2/3 o pari al 100%;
  - b. soggetto titolare di Assegno di Accompagnamento;
  - c. nucleo familiare composto da una persona con un figlio minore a carico;
  - d. anziano solo ultrasessantacinquenne o coppia di anziani di cui almeno uno ultrasessantacinquenne.
6. A parità di punteggio, quanto al requisito relativo alle condizioni reddituali e patrimoniali, saranno preferiti i soggetti con ISEE inferiore.

## **Art. 6: Concessione dei minialloggi e oneri economici a carico del beneficiario**

- 1 La concessione dei minialloggi agli aventi diritto avviene in base a alla valutazione di cui all'art.5, e viene disposta con delibera di Giunta.
- 2 La permanenza o meno dei requisiti di concessione dei minialloggi sarà segnalata dal Servizio Sociale sulla base della verifica di modifiche sostanziali della situazione.
- 3 Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione alloggiativa proposta decadono dal diritto di concessione del minialloggio.
- 4 Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune, in esecuzione della Delibera di Giunta che dispone la concessione del minialloggio, cui darà esecuzione con propria determina coerentemente col presente Regolamento e con l'ordinamento vigente, convoca il beneficiario per la stipula del contratto per il godimento e la consegna dello stesso.
- 5 La determinazione del corrispettivo mensile per il godimento del minialloggio a carico del beneficiario, in aggiunta al rimborso al Comune delle spese relative alle utenze, avverrà secondo i seguenti parametri:
  - a) reddito del nucleo familiare non superiore alla pensione minima INPS dell'anno precedente: 4% del reddito fiscale;
  - b) reddito del nucleo familiare di importo non superiore al doppio della pensione minima INPS dell'anno precedente: 6% del reddito fiscale;
  - c) reddito del nucleo familiare di importo pari o superiore al triplo della pensione minima INPS dell'anno precedente: 10% del reddito fiscale.
6. Qualora il Servizio Sociale ravvisi l'incapacità del beneficiario di ottemperare al pagamento, potranno essere disposte, in deroga al Regolamento, la riduzione o l'esonero dalla compartecipazione.
7. Il minialloggio deve essere stabilmente occupato entro 3 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza dalla concessione.
8. Qualora il beneficiario non produca la documentazione richiesta o dichiarare un reddito palesemente inattendibile, o non ottemperi ai versamenti dovuti per il godimento del minialloggio, egualmente decadrà dalla concessione.

## **Art. 7: Durata della concessione**

1. La durata della concessione sarà definita in base alla valutazione della situazione generale del richiedente e dovrà essere indicata nel contratto per il godimento del minialloggio sottoscritto tra Comune e assegnatario. Eventuali proroghe saranno ammesse solo nel caso in cui la situazione di emergenza abitativa perduri per cause oggettive e previa relazione dell'Ufficio Servizi Sociali.
2. In ogni caso la durata complessiva dell'assegnazione del minialloggio non potrà superare anni due.

## **Art. 8: Riconsegna dei minialloggi**

1. Alla scadenza del periodo di concessione del godimento dei minialloggi, la riconsegna avverrà in presenza dell' Ufficio Patrimonio del Comune per la verifica delle condizioni generali degli immobili e di quanto messo a disposizione (arredi...), di cui verrà dato atto in apposito verbale unitamente alle eventuali contestazioni.

2. In caso di accertato nocumento arrecato al minialloggio o agli arredi dello stesso, il beneficiario dovrà provvedere al risarcimento integrale dei danni a' termini di legge.

#### **Art. 9: Decadenza dalla concessione**

1. I casi di decadenza dalla concessione sono i seguenti:

- a. concessione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
- b. qualora il beneficiario:
  - I. abbia ceduto, in tutto o in parte, il minialloggio assegnatogli;
  - II. abbia concesso ospitalità, senza autorizzazione a persone terze;
  - III. non dimori nel minialloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
  - IV. abbia adibito il minialloggio ad attività illecite;
  - V. abbia perduto i requisiti prescritti per la concessione;
  - VI. abbia rinunciato al minialloggio concesso senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
  - VII. non abbia occupato il minialloggio nei termini assegnati;
  - VIII. non adempia a quanto posto a suo carico con il presente Regolamento e con il contratto di concessione, e non abbia rispettato il termine eventualmente concesso dal Comune per sanare eventuali inadempimenti.

2. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra siano passibili anche di sanzioni penali o amministrative, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sporgere denuncia alle autorità competenti.

#### **Art. 10: Procedure di decadenza della concessione**

1. Nel caso in cui i Servizi Sociali constatino che il beneficiario è incorso in uno dei casi di decadenza, ne daranno atto in apposita relazione. Successivamente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona provvederà a contestargli per iscritto la circostanza concedendo un termine non superiore a giorni 5 per eventuali controdeduzioni. Entro i successivi sette giorni il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, se riterrà inaccoglibili le eventuali giustificazioni fornite, proporrà alla Giunta di dichiarare la decadenza dalla concessione del minialloggio.

2. Successivamente, in esecuzione della delibera di Giunta comunale, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona emetterà provvedimento di decadenza che sarà notificato al soggetto interessato. Tale provvedimento dovrà contenere un termine massimo per il rilascio del minialloggio non superiore di norma a dieci giorni, entro cui il minialloggio dovrà essere riconsegnato libero da cose e persone.

#### **Art. 11: Recupero dei minialloggi**

Qualora il beneficiario non rilasci il minialloggio al termine del periodo stabilito nel contratto o nei termini indicati nel provvedimento di decadenza, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona procederà al recupero dell'immobile ai sensi di legge.

## **Art. 12: Determinazione dei punteggi per la concessione dei minialloggi**

1. La Giunta Comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, delibera, su proposta degli Uffici competenti, le modalità di attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 4 nonché ogni altro indirizzo cui gli Uffici stessi dovranno attenersi nell'applicazione del presente atto.

## **Art. 13 : Norma transitoria.**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la concessione dei minialloggi verrà effettuata previa pubblicazione di avviso con l'indicazione delle modalità ed i tempi per la presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.